



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 15 Ottobre 2018

Prot. n. 0003211/18

Al Sindaco del Comune di Niscemi

Avv. Massimiliano Valentino Conti

ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

Al Responsabile del Procedimento

Arch. Pino Riccardo Cincotta

ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

All'Osservatorio Regionale LL.PP.

Via Camillo Camilliani, 87 - 90145 PALERMO

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione
e la Trasparenza (ANAC)**

Piazza Augusto Imperatore 32 – 00186 ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

segnalazioni@anticorruzione.it

Anticipata via PEC : : ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

Oggetto: Affidamento del **servizio di verifiche di vulnerabilità sismica** degli **Edifici Scolastici**: edificio scolastico “Luigi Capuana”, edificio scolastico “Belvedere” edificio scolastico “Giovanni Verga” del Comune Di Niscemi.

Facendo seguito alla nota Prot.n. 0023005/2018 con cui il Comune di Niscemi riscontrava la nota prot.n. 0003084/18 trasmessa dallo scrivente O.R.G.S., relativamente al servizio in oggetto richiamato e in cui si richiedeva la sospensione..., si rileva e si ribadisce quanto segue:

- 1) In ordine all'affermazione “...esistono relazioni geologiche già redatte negli anni passati e che il progettista affidatario potrà utilizzare ai fini della caratterizzazione del suolo di fondazione...”,



Ordine Regionale Geologi Sicilia

duole ancora sottolineare che a marzo c.a. sono entrate in vigore le nuove **NTC 2018**, che hanno stabilito e aggiornato tra l'altro i criteri a cui qualsiasi progettazione e studio geologico devono riferirsi per la caratterizzazione del suolo di fondazione, criteri tra cui non sono evidentemente previste le **"...relazioni geologiche già redatte negli anni passati..."**;

- 2) la mancata ottemperanza alle suddette indicazioni costituisce pertanto, da se, pregiudizio e violazione alle procedure progettuali previste dalle **NORME VIGENTI**;
- 3) l'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016 pone in modo inequivocabile il divieto di subappalto della relazione geologica ed in particolare le Linee Guida n. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con delibera n.973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n.138 del 21 febbraio 2018 precisano al paragrafo 3 **"Divieto subappalto relazione geologica"** quanto segue:

-Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, **la stazione appaltante deve assicurare: a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria ..."** Tanto deriva dalla necessità **di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista** –

da cui emerge chiaramente l'importanza della presenza di un geologo nelle attività di progettazione, in quanto la sua attività professionale si inserisce tra i servizi di progettazione



Ordine Regionale Geologi Sicilia

unitamente alle professionalità di ingegneri e architetti, in ragione delle specifiche competenze;

- 4) il DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», all'Art. 26 **Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo**, a breve "DM Progettazione" precisa quanto segue:

-1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, **il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche**, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: **a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica:...**

da cui emergono chiaramente l'obbligatorietà e i contenuti della relazione geologica ma soprattutto la necessità che l'eventuale assenza di tale elaborato progettuale debba essere preceduta "**da motivata determinazione del responsabile del procedimento**".

Per quanto sopra descritto, in riferimento al servizio di che trattasi, emerge l'illegittimità per violazioni di legge da parte dell'Ente appaltante, oltre che una condotta poco coerente rispetto alle urgenze evidenziate da uno dei settori prioritari del nostro patrimonio edilizio, rischiando altresì di vanificare importanti risorse comunitarie, e di limitare l'azione a garanzia della sicurezza dei nostri territori e delle nostre popolazioni, conseguendone **pregiudizio e danno per la categoria dei geologi**.

L'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. Geol. Giuseppe Collura, Presidente O.R.G.S.



Ordine Regionale Geologi Sicilia

RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA

per l'immediata ritiro e/o sospensione delle connesse procedure, con rettifica dello stesso in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dot. Geol. Giuseppe Collura)

Costituiscono parte integrante alla presente istanza:

Ns. Prot. 0003084/18 del 08.10.2018

Vs. Prot. 0023005/2018 del 10.11.2018